

## **COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA 2017**

A decorrere dall'esercizio d'imposta anno 2017 il Decreto Legge n. 193 del 22-10-2016, convertito in Legge il 01-12-2016 n. 225, ha introdotto diverse modifiche in merito alle incombenze dei soggetti possessori di partite Iva (esclusi i minimi), al fine di ridurre l'evasione fiscale.

Una delle novità contenute nel decreto fiscale è la comunicazione trimestrale Iva di nuovi adempimenti, come la sostituzione dello spesometro da annuale a trimestrale e le liquidazioni periodiche.

Precisamente le comunicazioni trimestrali Iva prevedono:

1. l'obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere i dati delle fatture emesse, ricevute e rettifiche ogni 3 mesi (spesometro);
2. introduzione di una nuova comunicazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate (A.E.) dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

La comunicazione afferente allo spesometro prevede l'inoltro dei dati, per via telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tranne il 2° che è differito al 16 settembre di ogni anno.

All'Agenzia delle Entrate dovranno essere trasmesse tutti i dati delle fatture emesse, ricevute e variazioni, registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali, con esclusione delle operazioni che si intendono soddisfatte dalle fatture elettroniche e dai documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (Art. 3 D.M. del 17-06-2014 e Art. 1 comma 211 della legge n. 244 del 24-12-07).

I dati in forma analitica saranno trasmessi secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'A.E. e dovranno comprendere:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;

- imposta;
- tipologia dell'operazione.

La comunicazione trimestrale, anch'essa telematica e nei termini sopra specificati, dei dati delle liquidazioni periodiche Iva prevede il riepilogo di tutti i dati contabili dell'imposta, anche se a credito (Art. 73 c.1 lettera e) e 74 c.4 D.P.R. n. 633 del 1972). Sono esclusi dall'obbligo di presentazione di questo tipo di comunicazione i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o esonerati.

Ovviamente, l'omessa, infedele o incompleta comunicazione trimestrale viene sanzionata secondo le seguenti modalità:

1. l'omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura viene sanzionata con un minimo di 2 euro per documento ad un massimo di euro 1.000 a trimestre;
2. l'incompleta, infedele o l'omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche è sanzionata da un minimo di euro 500 a un massimo di 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà qualora la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista o rettificata con dati corretti.

A mitigare l'incombenza della doppia comunicazione, il Governo ha previsto un credito di imposta, e per una sola volta, per i soggetti con volume d'affari non superiore a euro 50.000, finalizzato all'adeguamento tecnologico, di euro 100, e un'ulteriore somma di euro 50, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate (art. 1 c.3 - art. 2 c.1 D.L. 05-08-2015 n. 127).

Risulta evidente che le comunicazioni sopra menzionate saranno vagliate dall'A.E. e incrociate con i versamenti effettuati in tempi molto brevi rispetto alla precedente procedura.

Tutto ciò sostanzia il fatto che i documenti e le registrazioni dovranno essere tempestivi e puntuali per evitare di essere sanzionati anche per la sola incompleta comunicazione.

*Nota: Il contenuto dell'articolo, anche se curato e revisionato, in nessun caso può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze, e tantomeno consulenza specifica. La pur minima riproduzione non espressamente autorizzata è rigorosamente vietata.*